

Gli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento approvato dal Senato introducono tre norme aggiuntive al decreto legislativo n. 286 del 1998 (articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater*).

Allo scopo — comune alle altre disposizioni del testo in esame — di rendere più frequente ed efficace il meccanismo che porta all'espulsione dello straniero autore di reato, l'articolo 6 del provvedimento aggiunge al testo unico una disposizione che, in determinate ipotesi, rende obbligatoria l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione.

Viene così introdotta (articolo 16-*bis*) la previsione dell'espulsione immediata (obbligatoria) dello straniero detenuto, da parte del magistrato di sorveglianza, in presenza di una delle seguenti ipotesi: pena detentiva da scontare (anche se residua di maggior pena) non superiore a 3 anni; straniero già soggetto ad espulsione amministrativa (articolo 13, testo unico); quando con la condanna sia stata disposta l'espulsione come misura di sicurezza ovvero la condanna sia relativa ad un reato che preveda automaticamente tale misura; la richiesta da parte dello straniero.

Come già per l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, anche l'espulsione-misura alternativa viene esclusa quando ricorrano le più volte citate ipotesi previste dall'articolo 14-*bis* comma 2, aggiunto al decreto legislativo n. 286 del 1998 dall'articolo 4 del testo in esame. Quando la richiesta di espulsione non proviene dallo stesso straniero detenuto, la decisione del magistrato di sorveglianza è adottata con decreto motivato, previa richiesta del pubblico ministero. Il provvedimento è adottato informalmente dopo l'acquisizione di informazioni sulla nazionalità e le generalità dello straniero e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Il questore dà esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Allo straniero è riconosciuta la possibilità di appellarsi al decreto di espulsione entro 10 giorni dalla comunicazione, ricorrendo al tribunale di sorveglianza.

Al decorrere dei 10 anni dall'esecuzione dell'espulsione, consegue l'estinzione della pena; anche in tal caso, se lo straniero rientra illegittimamente in Italia l'effetto estintivo non opera e dovrà riprendere l'esecuzione alla pena inflitta. Il rientro illegittimo è, inoltre, punito con la reclusione (ulteriore) da 1 a 3 anni e sarà possibile l'arresto dello straniero anche in assenza di flagranza.

L'articolo 7 del testo in esame aggiunge al testo unico sull'immigrazione l'articolo 16-*ter* che prevede, al fine di consentire l'accesso alle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, che il magistrato di sorveglianza tenga in conto l'eventuale disponibilità di associazioni ed enti, anche stranieri, per assicurare occupazione e ospitalità agli stranieri in collaborazione con i servizi sociali. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri illustrerà i requisiti richiesti a tali organismi ai fini della iscrizione (necessaria per gli scopi sopraindicati) in un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia. Tale provvedimento (secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del testo unificato in esame), deve essere adottato entro 180 giorni dalla vigenza della legge in esame.

Con l'ultima disposizione aggiunta (articolo 16-*quater*) al decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 8 assegna all'amministrazione penitenziaria, al momento dell'ingresso in carcere di cittadini extracomunitari, specifici obblighi di accertamento e comunicazione al prefetto (competente per il luogo di detenzione); tale collaborazione si concreta nel fornire ai prefetti informazioni utili per l'identificazione del detenuto, ad accertare la sua posizione giuridica in relazione alla permanenza sul territorio nazionale e all'adozione nei suoi confronti di decreti di espulsione amministrativa. Tali informazioni, se relative agli stranieri già in carcere alla vigenza della legge in esame, vanno trasmesse ai prefetti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame).

Il prefetto, acquisite le informazioni, adotta i provvedimenti conseguenti; l'eventuale espulsione dello straniero dovrà essere annotata sul fascicolo del detenuto e, dalla comunicazione all'interessato, avranno decorso i dieci giorni per il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il decreto di espulsione.

Le disposizioni di maggior rilievo della seconda parte del provvedimento riguardano l'incremento dei meccanismi di applicazione della liberazione anticipata, di cui risultano anche semplificate le procedure. Il capo III del testo in esame interviene, anche a tal fine, con profonde modifiche sull'ordinamento penitenziario. L'articolo 9 del provvedimento integra la previsione dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 aggiungendo una ulteriore categoria di soggetti, cui le misure alternative alla detenzione sono concedibili solo in caso di collaborazione con la giustizia. Si tratta dei detenuti o internati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 600-609-*decies* del codice penale e per il reato di immigrazione clandestina nelle gravi fattispecie di cui all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il successivo articolo 10 introduce una disposizione aggiuntiva alla legge n. 354 del 1975 (articolo 47-*quinquies*) che ha lo scopo di permettere agli affidati al servizio sociale di continuare il lavoro intrapreso all'estero durante lo stato di libertà. Tali soggetti possono quindi essere autorizzati dal magistrato di sorveglianza a recarsi per periodi limitati fuori dal paese per motivi di lavoro. L'autorizzazione rilasciata in base ad un programma e ad un itinerario specifico è sottoposta a puntuali condizioni: deve trattarsi di attività lavorativa « stabile e proficua »; l'attività deve rappresentare per il soggetto « la principale fonte di reddito ». A meno di esplicita previsione da parte di Convenzioni internazionali, il magistrato non potrà autorizzare il soggiorno lavorativo in paesi con cui l'Italia non intrattenga rapporti diplomatici.

L'articolo 11, forse la disposizione di maggior rilievo del provvedimento, riguarda la liberazione anticipata. L'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario prevede che « al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena inflitta », valutando a tale scopo, anche il periodo trascorso in custodia cautelare o detenzione domiciliare.

È introdotto, in aggiunta a quello di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, il nuovo istituto della liberazione anticipata in casi particolari. A tal fine, l'articolo 11 aggiunge alla legge n. 354 del 1975 l'articolo 54-*bis* che stabilisce in favore del condannato che « ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione » uno sconto di pena di sessanta giorni per ogni semestre di pena detentiva già scontata, valutando a tale scopo anche il periodo trascorso in custodia cautelare. Il beneficio non è cumulabile con la liberazione anticipata « ordinaria » di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e non è concedibile ai condannati per uno dei citati gravi delitti previsti all'articolo 4-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario.

In cosa consista tale « speciale partecipazione » è precisato al successivo comma 3 dell'articolo 54-*bis*; al condannato deve in sostanza esser riconosciuto: un particolare impegno dimostrato nell'attività rieducativa; un elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso trattamentale, in vista del reinserimento nella società.

Il riferimento all'applicazione del comma 4 dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario da parte dell'ultimo comma dell'articolo 54-*bis* comporta la revoca della liberazione anticipata in casi particolari quando, successivamente alla concessione del beneficio, il soggetto sia

condannato per delitto non colposo e la sua condotta appaia incompatibile con la prosecuzione del beneficio.

L'articolo 11 introduce due ulteriori disposizioni nell'ordinamento penitenziario. La prima, articolo 54-ter, detta, integrata dalle norme seguenti, disposizioni procedurali in ordine alla concessione sia della liberazione anticipata che della liberazione anticipata in casi particolari prevedendo: la richiesta del beneficio da parte del condannato detenuto (non concedibile, quindi, d'ufficio); la trasmissione della domanda da parte della direzione del carcere al magistrato di sorveglianza (istruita con tutti i dati, i rapporti e gli altri elementi necessari alla decisione).

Tale ultima disposizione è integrata dalla previsione dell'articolo 69-ter (aggiunto all'ordinamento penitenziario dell'articolo 13 del testo in esame) che a fini di «buona amministrazione» stabilisce che la direzione dell'istituto debba dare la precedenza alle domande di liberazione anticipata che, in caso di accoglimento, determinerebbero la scarcerazione del detenuto.

Un'ulteriore norma aggiunta alla legge n. 354 del 1975 dall'articolo 58-quater stabilisce precisi obblighi a carico dell'amministrazione penitenziaria in relazione alla definizione di programmi specifici di esecuzione della pena, regimi detentivi e percorsi trattamentali; spetterà al magistrato di sorveglianza, però, decidere sull'ammissione dei condannati a tali programmi speciali, in base alla loro dimostrata partecipazione alla rieducazione.

L'articolo 12 reca una disposizione soppessiva di parte del comma 1 dell'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario, che prevede (comma 1) che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, l'affidamento al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, che ha posto in essere una evasione (articolo 385 del codice penale).

Conseguenza della modifica introdotta è che il divieto di concessione dei benefici

penitenziari previsti dalla norma riguarderebbe solo i condannati che si siano macchiati del reato di evasione non estendendosi più ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (delitti di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) autori anche del delitto di cui all'articolo 385 del codice penale.

Una rilevante novità è introdotta dal nuovo testo del citato comma 8 dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, (articolo 13 del provvedimento) e consiste nello spostamento della competenza, dal tribunale al magistrato di sorveglianza, sulla concessione della liberazione anticipata ordinaria e di quella speciale introdotta dall'articolo 54-bis. Secondo la nuova norma, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza camerale, senza la presenza delle parti, comunicata o notificata alle stesse, alle altre persone interessate e ai difensori.

Quanto al diritto di difesa nel merito del condannato, l'ordinanza è reclamabile da quest'ultimo e dal suo difensore davanti al competente tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; analoga possibilità è riconosciuta al pubblico ministero. Sul gravame, il tribunale decide con le procedure del procedimento di sorveglianza di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale; a sua volta, tale norma rinvia al procedimento di esecuzione disciplinato dall'articolo 666 del codice di procedura penale, applicando quanto stabilito dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, dell'ordinamento penitenziario. Quest'ultimo richiamo impone l'applicazione della disciplina in materia di incompatibilità ivi prevista, alla fine di evitare che il magistrato di sorveglianza possa giudicare come membro del collegio, su una richiesta di liberazione anticipata da lui stesso decisa con ordinanza di prima istanza.

L'articolo 69-bis prevede, infine, una norma che è diretta conseguenza della competenza sulla liberazione anticipata assegnata al magistrato di sorveglianza;

viene, infatti, stabilito l'obbligo del tribunale di sorveglianza di trasmettere al magistrato l'eventuale istanza di concessione del beneficio sollevata nel corso di uno dei procedimenti sulle misure alternative di sua competenza ex articolo 70 dell'ordinamento penitenziario.

L'ultima disposizione del capo III (articolo 14) modifica l'articolo 70, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (funzioni del tribunale di sorveglianza). Al tribunale di sorveglianza è sottratta la competenza di prima istanza in materia di « riduzione di pena per la liberazione anticipata »; la ulteriore modifica al comma 1 dell'articolo 70 appare necessaria per confermare al tribunale la competenza sulla revoca o la cessazione del beneficio.

La prima delle disposizioni transitorie e finali del provvedimento in esame (capo IV), contenuta nell'articolo 15, prevede che la maggior detrazione di pena per la liberazione anticipata in casi particolari (sessanta giorni) di cui al nuovo articolo 54-*bis* dell'ordinamento penitenziario debba essere calcolata a partire dai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995 fino alla vigenza della legge in esame. Quando siano già state riconosciute le detrazioni di pena per la liberazione anticipata ordinaria di cui di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (quarantacinque giorni a semestre) è riconosciuta una ulteriore detrazione di 15 giorni a semestre. Una deroga specifica all'applicabilità delle indicate disposizioni dell'articolo 15 è stabilita nei riguardi dei detenuti per delitti di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'articolo 16 detta una norma transitoria che prevede che, con la vigenza della legge in esame, le istanze di liberazione anticipata pendenti presso l'organo collegiale siano trasferite alla competenza del magistrato di sorveglianza.

Il successivo articolo 17 si preoccupa di fronteggiare la prevedibile situazione di incremento del carico di lavoro degli uffici di sorveglianza derivante dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, con-

seguito alla necessità di ricalcolo dell'ammontare delle riduzioni di pena; a tal fine, è data possibilità ai presidenti delle corti d'appello di applicare presso tali uffici « un congruo numero » di magistrati giudicanti, anche in deroga alle relative norme di ordinamento giudiziario. L'applicazione viene disposta entro cinque giorni dalla richiesta ed ha durata massima semestrale. Non opera nei confronti dei magistrati applicati la preclusione che prevede l'impossibilità di adibire magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza ad altre funzioni giudiziarie (articolo 68, comma 4, dell'ordinamento penitenziario).

L'articolo 18 è relativo ai termini perentori di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e della trasmissione delle informazioni ai prefetti di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del testo unificato in esame.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL RELATORE DEL DEPUTATO ANNA MARIA SERAFINI SUL PROGETTO DI LEGGE N. 7487

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore*. Il provvedimento — oltre a ridisegnare gli istituti giuridici dell'adozione e dell'affidamento, ponendo al centro l'interesse del bambino — fornisce gli strumenti giuridici necessari affinché tale interesse trovi una adeguata tutela anche nel corso delle procedure, che poi hanno come punto di arrivo l'ingresso (definitivo o temporaneo) del bambino in una nuova famiglia. Sono, pertanto, modificate le norme procedurali dell'affidamento e dell'adozione con un triplice obiettivo: ridurre il tempo che trascorre tra la richiesta degli aspiranti affidatari o adottanti ed il provvedimento finale dell'autorità giudiziaria; semplificare la procedura; attribuire una maggiore attenzione alla volontà del minore.

Il Titolo II del testo unificato (articoli dal 2 al 5) disciplina l'affidamento del minore. Le norme attinenti alla procedura dell'affidamento sono contenute nell'articolo 4, mentre gli articoli 2, 3 e 5

disciplinano gli aspetti sostanziali dell'istituto. Merita di essere segnalato, anche per quanto attiene ai profili procedurali, in quanto li influenza, quanto previsto dall'articolo 3, che sostituisce l'omonimo articolo della legge n. 184.

Al fine di accelerare le procedure dell'affidamento, oltre a prevedere espressamente che, nel caso di inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato, i poteri tutelari, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o l'esercizio della tutela sia impedito, spettino ai legali rappresentanti delle istituzioni citate, si stabilisce — ed è questa una rilevante novità — che questi ultimi, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, sono tenuti a proporre istanza per la nomina del tutore e non possono, unitamente a coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività per le istituzioni citate, essere chiamati a svolgere tale incarico: tale disposizione (comma 2) è del tutto nuova rispetto a quelle attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 184.

L'articolo 4, contenente norme sulle modalità con cui è disposto l'affidamento, sulle caratteristiche del relativo provvedimento nonché sulla cessazione dello stesso, riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'omonimo articolo della legge n. 184 attualmente in vigore, con alcune modifiche significative in linea con la *ratio* ispiratrice del provvedimento.

Viene quindi confermato che l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, salvo il previo consenso dei genitori o del tutore e dopo aver sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento: con tale ultima espressione, assente nel testo attuale dell'articolo 4 della legge n. 184, e ricorrente anche in altre disposizioni del provvedimento in esame, si intende circoscrivere la discrezionalità del servizio sociale in relazione all'opportunità di sentire il minore di anni 12. Sempre con tale obiettivo, la Commissione

ha eliminato dal testo vigente il rinvio alla valutazione dell'opportunità del fatto che il minore di anni 12 sia sentito.

Altra novità di carattere procedurale, in quanto attinente al contenuto del provvedimento di affidamento, ma che ha una portata di carattere sostanziale, in quanto garantisce l'esigenza di assicurare il più possibile il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, è quella che stabilisce (comma 3) che debbano essere indicate specificatamente — oltre alle motivazioni di esso e ai tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario — le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Sempre norme procedurali di estrema rilevanza per la tutela del minore sono quelle secondo cui nel provvedimento di affidamento deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale al quale è attribuita, oltre la vigilanza durante l'affidamento — come già previsto — con il conseguente obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni a seconda che sussista o meno l'assenso dei genitori o del tutore, anche la responsabilità del programma di assistenza. Vengono inoltre previsti nuovi compiti a carico del servizio sociale medesimo consistenti nell'obbligo di riferire al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza e nell'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza: tale nuove previsioni sono ispirate dall'intento di privilegiare la famiglia biologica quale luogo in cui il minore deve crescere e di attribuire all'affidamento familiare la funzione voluta dal legislatore di temporaneo sostegno del bambino nel periodo in cui la sua famiglia si trova in difficoltà e non quella, come spesso è avvenuto nella prassi, di anticamera dell'adozione, che è un istituto

diametralmente opposto in quanto recide i rapporti del bambino con la sua famiglia.

A tale finalità ispiratrice si raccordano anche le nuove disposizioni (comma 4) dirette a stabilire un termine di durata massima del periodo dell'affidamento — attualmente non previsto — non assolutamente insuperabile ma ragionevole, che possa in genere coincidere con un progetto di recupero della famiglia e, nel caso in cui fosse necessario, anche prorogabile da parte del tribunale dei minori.

Viene quindi stabilito che nel provvedimento di affidamento familiare deve essere indicata — come già prescritto — la presumibile durata dello stesso che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.

Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi e può essere prorogato dal tribunale per i minorenni soltanto qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. Si tratta di disposizioni molto importanti, poiché cercano di scandire cronologicamente a priori l'evolversi dell'affidamento.

Dopo aver ribadito (comma 5) che l'affidamento familiare cessa — con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto — quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore, viene stabilito (comma 6) che qualora il giudice tutelare, nelle ipotesi citate, ritenga opportuno richiedere al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore, debba previamente sentire il servizio sociale locale interessato, il minore che ha compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Novità procedurali attinenti o alla partecipazione del minore o alla riduzione dei termini sono previste anche per l'adozione.

Il Titolo III del provvedimento (articoli da 6 a 23) si occupa dell'adozione ed è suddiviso in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni generali, il Capo II (articoli da 8 a 17) disciplina la dichiarazione di adottabilità. Il Capo III (articoli 18 e 19) detta norme sull'affidamento preadottivo e, infine, il Capo IV (articoli da 20 a 23) disciplina la dichiarazione di adozione.

Il procedimento di adozione si suddivide in tre fasi: la prima, relativa agli accertamenti dello stato di abbandono, si conclude con la dichiarazione di adottabilità; la seconda riguarda l'affidamento preadottivo e la scelta dei coniugi idonei a corrispondere alle esigenze del minore; la terza concernente la verifica del periodo di affidamento, si conclude con la pronuncia del decreto di adozione, ovvero, in caso di valutazione negativa, di decreto che dichiara di non far luogo all'adozione.

L'articolo 7 riproduce pressoché interamente l'omonimo articolo della legge n. 184.

Dopo aver ribadito la necessità del consenso del minore che ha compiuto gli anni quattordici, quale requisito condizionante l'adozione (comma 2) l'articolo in esame conferma altresì l'obbligo di sentire l'adottando che ha compiuto gli anni dodici e la possibilità di sentire l'adottando di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento: il criterio da ultimo citato, sostituisce quello, di cui alla legge n. 184, consistente nella necessità che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Il Capo II (articoli da 8 a 17) concerne la dichiarazione di adottabilità.

L'articolo 8 riproduce, senza innovazioni sostanziali, l'omonimo articolo della legge n. 184, precedentemente illustrato. Anche in questo caso, comunque, si è sentita l'esigenza di tutelare il minore nel corso del procedimento, in quanto — dopo aver ribadito quale presupposto della dichiarazione di adottabilità l'accertamento della situazione di abbandono dei minori privi di assistenza morale e materiale — viene aggiunto un comma (4) in base al quale il procedimento di adottabilità deve

svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

All'articolo 9, sostituendo l'omonimo articolo della legge n. 184, si è rivista la scelta operata dal Senato, che individuava nel giudice tutelare (anziché nel tribunale per i minorenni) del luogo in cui il minore si trova l'organo al quale i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Si è preferito confermare il vigente impianto delle competenze giurisdizionali per due ragioni: la prima legata, da un lato, alle peculiarità dei compiti spettanti al tribunale per i minori e al già eccessivo carico di lavoro del giudice tutelare, e, dall'altro, alla formazione stessa dei magistrati ivi applicati; la seconda derivante dall'opportunità di non anticipare con disorganici interventi la più volte prospettata riforma generale delle competenze dei due organi giurisdizionali. Proprio al fine di accelerare il procedimento di adozione la norma non si limita a sancire l'obbligo di segnalazione, bensì prevede che il tribunale per i minorenni attivi immediatamente (è questo il significato del rinvio all'articolo 8 previsto nel comma 1) il procedimento stesso. È eliminato, rispetto al testo del Senato, il passaggio intermedio dal giudice tutelare e il tribunale per i minorenni, per cui la procedura risulta essere più snella e veloce. Rispetto al testo vigente, rappresenta un ulteriore elemento di razionalizzazione della disciplina delle adozioni la norma che attribuisce anche alle comunità di tipo familiare il compito di trasmettere all'autorità giudiziaria la relazione semestrale relativa ai minori ricoverati.

Per il resto le disposizioni contenute nell'articolo 9 riproducono quelle dell'attuale testo della legge n. 184.

L'articolo 10 apporta alcune limitate, ma essenziali, modifiche all'omonimo articolo della legge n. 184.

Viene stabilito (comma 1) che il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni relative a situazioni di abbandono di minori di età, provveda all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Soltanto all'occorrenza dispone immediatamente tramite i servizi sociali locali e gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono, accertamenti che attualmente, secondo il disposto della legge n. 184, vengono in ogni caso disposti dai soggetti sopra citati. È superfluo sottolineare la funzione acceleratoria della norma, che è diretta a superare già *ab origine* i rallentamenti del procedimento di adozione.

Sempre una finalità acceleratoria caratterizza la norma (comma 2), secondo cui all'atto dell'apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono siano avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore che, contestualmente, sono invitati alla nomina di un difensore (o informati della nomina di un difensore di ufficio per il caso in cui non vi provvedano) dal presidente del tribunale per i minorenni.

Viene previsto che i soggetti citati, assistiti dal difensore, abbiano il diritto di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, di presentare istanze, anche istruttorie e di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

È stata quindi stabilita, con l'obbligo dell'assistenza legale fin dall'inizio della procedura, l'inderogabilità del principio del contraddittorio tra le parti. La norma accelera la procedura in quanto gli interessati sono messi in condizione di svolgere un ruolo di impulso del procedimento.

Merita di essere ricordato che tra i provvedimenti provvisori che, fino all'affidamento preadottivo, possono essere disposti dal tribunale in ogni momento nell'interesse del minore, è stato espressamente menzionato il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare.

Nell'ipotesi in cui i provvedimenti citati siano assunti, in caso di urgente necessità (comma 3), è stato ribadito che dal presidente del tribunale per i minorenni (o da un giudice da lui delegato) viene confermata (comma 5) la necessità che, entro trenta giorni, il tribunale confermi, modifichi o revochi i provvedimenti medesimi.

In tal caso il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e sentite tutte le parti interessate: tale espressione ha sostituito quella contenuta nel testo della legge n. 184 che menziona, tra i soggetti da sentire, il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato.

L'articolo 13, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 184, limita ad un anno il periodo massimo di sospensione — da parte del tribunale per i minorenni — del procedimento per la dichiarazione di adottabilità: viene soppressa, infatti, la possibilità di prorogare il periodo di sospensione citato.

L'articolo 14 apporta alcune limitate modifiche all'articolo 15 della legge n. 184.

Viene previsto, in particolare (comma 2), che la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore sia disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, anziché — come attualmente previsto — con decreto motivato.

Tra i soggetti che devono essere previamente sentiti in proposito viene menzionata anche la comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato.

Tra quelli cui la sentenza è notificata per esteso (comma 3) viene previsto anche il curatore speciale del minore.

Viene soppresso l'inciso relativo alla necessità di avvisare i notificatari del provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità del loro diritto di proporre reclamo: la fase del reclamo innanzi allo stesso tribunale che ha pronunciato il provvedimento sullo stato di adottabilità, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 184, è stata soppressa, in armonia con l'esigenza di perseguire uno snellimento complessivo delle procedure; resta ferma, naturalmente, la possibilità di impugnare la sentenza pronunciata secondo le disposizioni che saranno esaminate successivamente.

Viene inoltre soppressa la facoltà per il tribunale per i minorenni di nominare, se necessario, un tutore provvisorio e di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 15 apporta limitate modifiche all'articolo 16 della legge n. 184.

Nell'ipotesi in cui il tribunale per i minorenni ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara con sentenza che non vi è luogo a provvedere.

Viene previsto espressamente (comma 2) che la sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai genitori o parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, al tutore e al curatore speciale ove esistano. In tal caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 184 del 1983.

È eliminata la fase dell'opposizione innanzi allo stesso tribunale che ha pronunciato il provvedimento sullo stato di adottabilità ed è disciplinata immediatamente l'impugnazione della sentenza pronunciata in merito.

Il diritto di proporre tale impugnazione viene attribuito a tutte le parti e al pubblico ministero — non soltanto, quindi, al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale, come attualmente previsto — avanti la corte d'appello sezione per i minorenni. Rispetto al testo del

Senato è stato ribadito il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica per proporre impugnazione.

La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento pronuncia sentenza in camera di consiglio depositando la stessa in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia; la sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

Viene poi disciplinato (comma 2) il ricorso per Cassazione da proporre, come già previsto dalla legge n. 184, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello.

Vengono ampliati i motivi per i quali è proponibile il ricorso per Cassazione, facendosi riferimento ai numeri 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), 4 (nullità della sentenza o del procedimento) e 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio) del comma 1 dell'articolo 360 del codice di procedura civile. L'articolo 17 della legge n. 184 del 1983, infatti, ammette il ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge.

Viene inoltre stabilita l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 360 citato, che prevede l'impugnabilità con ricorso per cassazione di una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello: in tal caso l'impugnazione può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

L'articolo 17 apporta circoscritte modifiche all'articolo 18 della legge n. 184, relativo alla trascrizione della dichiarazione dello stato di adottabilità, trascrizione che ha per oggetto la sentenza definitiva pronunciata in merito.

L'articolo 18 apporta alcune modifiche all'articolo 21 della legge n. 184, relativamente alla revoca dello stato di adottabilità.

Questa può essere pronunciata, come già attualmente previsto, quando sia venuta meno la situazione di abbandono del minore, purché — e qui subentra la

prescrizione innovativa — successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione di cui al comma 2 dell'articolo 15; l'articolo 21 della legge n. 184, invece, prevede che la pronuncia della revoca possa avvenire successivamente a quella del decreto motivato emesso in prima istanza sulla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Inoltre, tra i soggetti ad istanza dei quali il tribunale per i minorenni — che può agire anche d'ufficio — pronuncia la revoca è contemplato anche il tutore.

L'articolo 19 detta disposizioni sull'affidamento preadottivo che accelerano il procedimento.

In primo luogo, la Commissione ha previsto che deve essere data la precedenza alle adozioni di minori di età superiore a sei anni.

Dopo aver ribadito che coloro che intendono adottare debbono presentare domanda al tribunale per i minorenni specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli, viene prescritto che debba essere specificata altresì l'eventuale disponibilità ad adottare minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Tali prescrizioni devono essere poste in relazione con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 del provvedimento, in base alle quali costituisce criterio preferenziale nell'ottenimento dell'adozione, l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli o aver dichiarato la disponibilità ad adottare minori che si trovino nelle condizioni sopra descritte.

L'ammissibilità della presentazione di più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, viene subordinata alla comunicazione delle stesse a tutti i tribunali precedentemente aditi.

Il termine di decadenza della domanda viene fissato in tre anni dalla sua presentazione, anziché in due anni, come attualmente stabilito.

Il comma 2 prevede una disposizione aggiuntiva che, in armonia con il principi in tema di diritto di accesso, prevede che in ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

Viene previsto (comma 3) che nel disporre l'esecuzione delle adeguate indagini il tribunale per i minorenni ricorra ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati e si avvalga delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Una novità di estrema importanza è che entro tre mesi deve concludersi il procedimento. Viene stabilito, infatti, (comma 4) un termine massimo (90 giorni) per la conclusione delle indagini le quali, oltre ai requisiti già prescritti dall'articolo 22 della legge n. 184 (capacità di educare il minore, situazione personale ed economica, salute, ambiente familiare dei richiedenti, motivi per cui questi ultimi desiderano adottare) dovranno riguardare altresì l'idoneità affettiva dei richiedenti. La Commissione, al fine di assicurare comunque una adeguata istruttoria, ha stabilito che le indagini devono essere tempestivamente avviate.

Viene anche fissato (comma 5) un ulteriore termine, pari a trenta giorni dalla conclusione delle indagini, entro il quale il tribunale per i minorenni disponga l'affidamento preadottivo determinandone le modalità: viene prescritto che la pronuncia avvenga con ordinanza.

Tale ordinanza (comma 7) è poi comunicato oltre che — come già prescritto — al pubblico ministero ed al tutore, anche ai richiedenti.

Dopo aver ribadito che spetta al tribunale per i minorenni di vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo — avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali — il comma 8 prevede che in caso di accertate difficoltà il tribunale medesimo convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, eventualmente, di uno psicologo al fine di

valutare le cause all'origine delle difficoltà e, ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

L'articolo 20 apporta limitate modifiche all'articolo 23 della legge n. 184 in materia di revoca dell'affidamento preadottivo.

In particolare viene specificato che le difficoltà di idonea convivenza legittimanti il provvedimento di revoca, devono essere ritenute dal tribunale per i minorenni non superabili. Il Capo IV (articoli da 20 a 23) del testo unificato contiene disposizioni relative alla « Dichiarazione di adozione ». Tra di esse, particolare rilievo assume quella introdotta con l'articolo 23 del testo in esame, riguardante il tanto dibattuto diritto del figlio adottivo alle informazioni sulla sua famiglia di origine.

L'articolo 21 introduce le seguenti modifiche all'articolo 25 della legge 184: in relazione all'opportunità dell'audizione del minore infradodocenne prima della decisione sul merito dell'adozione, il tribunale dei minorenni, dovrà considerare come parametro di valutazione anche la sua « capacità di discernimento », locuzione già utilizzata negli articoli precedentemente esaminati; viene precisato che, agli stessi fini, debbono essere ascoltati tra gli altri, non solo i servizi sociali locali, se incaricati della vigilanza, bensì tutti coloro che abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno; la decisione sull'adozione da parte del tribunale assume la forma della sentenza e non del decreto motivato, analogamente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità; in materia di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore in caso di adozione non concessa, una disposizione di coordinamento modifica il riferimento normativo all'articolo 10 della legge 184, in conseguenza del nuovo testo introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame.

Il successivo articolo 22 del testo unificato sostituisce integralmente l'articolo 26 della legge n. 184 introducendo le seguenti novità in materia di impugna-

zione della sentenza del tribunale dei minorenni che dichiara se far luogo o meno all'adozione.

Il termine di trenta giorni per proporre il gravame decorre non dalla « comunicazione » del decreto motivato bensì dalla « notificazione » della sentenza; è espunto il riferimento al reclamo presso la sezione per i minorenni della corte d'appello sostituito da una più generica impugnazione davanti alla corte d'appello; le sole parti costituite hanno diritto di essere ascoltate dalla corte d'appello, prima della decisione sull'impugnazione; la sentenza, al contrario di quanto attualmente previsto, non è deliberata con procedimento camerale e deve essere notificata alle parti « per esteso » (non è quindi più sufficiente il solo dispositivo); il ricorso in Cassazione sulla decisione della corte d'appello è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 del codice di procedura penale, comma 1, n. 3); a fini di sveltimento della procedura, è stabilito un termine perentorio di 60 giorni entro il quale sia la corte d'appello che la Cassazione debbono discutere l'appello e il ricorso; la trascrizione sull'apposito registro (di cui all'articolo 18) della sentenza definitiva sull'adozione a cura del cancelliere del tribunale va effettuata immediatamente per gli effetti della comunicazione allo stato civile; è infine precisato, con un comma aggiuntivo, che gli effetti dell'adozione si producono soltanto a sentenza definitiva.

Norma che sicuramente fornisce strumenti finalizzati a razionalizzare e velocizzare le procedure di adozione è quella che si riferisce alla banca dati nella quale devono confluire i dati sulle adozioni. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedi-

mento. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con scadenza trimestrale.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO DAVIDE CAPARINI, IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 7545

DAVIDE CAPARINI. La liberalizzazione dell'etere disposta con la sentenza n. 202 del 15-28 luglio 1976 dalla Corte costituzionale, era fondata sul riconoscimento del diritto di iniziativa privata per le trasmissioni in ambito locale. A tale riconoscimento la Corte associava l'auspicio che il legislatore intervenisse per individuare l'organo dell'amministrazione statale competente a rilasciare le autorizzazioni, cioè un soggetto che avesse il compito di verificare la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi: « (...) Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento ». Un auspicio che purtroppo è rimasto inascoltato. Con la legge Mammì il diritto di iniziativa privata veniva riconosciuto anche su scala nazionale, ma era subordinato al rilascio del titolo concessorio. Chiamata a verificare la legittimità di tale regime, che presuppone lo svolgimento di un'attività discrezionale (e non vincolata) da parte dell'amministrazione dello Stato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24-26 marzo 1993, ricollegò il principio della concessione al rilievo dell'affidamento di determinate frequenze alla disponibilità delle imprese private. Tale giustificazione può considerarsi plausibile in costanza di una situazione di relativa limitatezza delle frequenze utilizzabili (*physical scarcity*). Infatti, esclusivamente questa può giustificare il numero chiuso delle emittenti nazionali, stabilito in dodici nella prima versione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, e in undici nella seconda attuale versione (delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Un'implicita deplorazione del numero chiuso si rinviene nella sentenza n. 402 del 5-18 novembre 1993 della Corte costituzionale, con la quale si osserva che il legislatore si era dimostrato « non insensibile ai valori del pluralismo » prorogando il termine del regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990 « in modo da affiancare alle emittenti già operanti in precedenza in regime autorizzatorio con l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 ». Secondo la Corte il principio del pluralismo era salvaguardato con il riconoscimento della facoltà di trasmettere « vuoi in regime concessorio vuoi in regime autorizzatorio ». Il regime concessorio è stato sostanzialmente confermato con legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione del 28 ottobre 1998, ha manifestato un orientamento critico nei confronti di tale regime, osservando che le concessioni sono spesso impiegate come strumenti di regolazione attraverso i quali viene discrezionalmente limitato l'accesso al mercato ad un numero circoscritto di imprese, cui sono riconosciute posizioni di privilegio. L'Autorità ha inoltre affermato « il superamento dello strumento concessorio nelle ipotesi in cui la riserva non è mai esistita o è venuta a cadere completamente » ed ha individuato alcuni settori nei quali le concessioni andrebbero eliminate e sostituite da misure alternative fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, quali per il settore televisivo le autorizzazioni, se del caso affiancate alle concessioni.

Alcune emittenti televisive nazionali, che erano in legittimo esercizio al 31 luglio 1999, non hanno ottenuto le concessioni richieste e sopravvivono esclusivamente in virtù di provvedimenti di sospensione, emessi dai tribunali amministrativi regionali, dei decreti ministeriali

di diniego. Si tratta, però, di una sopravvivenza precaria, fondata sulla sospensione di un provvedimento negativo, e soggetta all'alea dei giudizi in corso. Il carattere precario degli esercizi mortifica le imprese, rendendo impraticabili programmi ed investimenti a medio e lungo termine, aggiungendo pesanti elementi di incertezza e destabilizzazione alla già difficile pratica imprenditoriale.

La disponibilità di frequenze utilizzabili è destinata a moltiplicarsi con il passaggio dalla trasmissione terrestre analogica a quella digitale. Di conseguenza è destinato a cadere il principio di un numero chiuso delle emittenti su scala nazionale o locale. Il mercato dell'emittenza del futuro renderà possibile una vera competizione, senza privilegi e senza penalizzazioni per alcuna impresa. Il compito del legislatore è quello di garantire libero e pari accesso alle imprese, in un quadro di libera concorrenza. Nell'imminenza della conversione del sistema sembra irragionevole, non giustificata da alcun interesse pubblico, e comunque superata dai fatti, l'insistenza legislativa nel principio del numero chiuso e dell'esclusione delle imprese che in esso non rientrano.

Nella seconda metà di questo decennio con il sistema numerico potranno operare non solo le imprese che oggi si vorrebbero estromettere, ma anche nuove imprese che avranno libero accesso nel settore a garanzia di un elevato pluralismo. Costituisce, dunque, un'assurda dissipazione di risorse tecnologiche, economiche e umane la chiusura coatta delle emittenti che non rientrano nel numero chiuso attualmente in vigore in costanza del sistema analogico. Il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale costituisce la base di una normativa transitoria, che dovrebbe legittimare tutte le emittenti attualmente in esercizio, con un'autorizzazione *ex lege* generalizzata fino al rilascio delle nuove autorizzazioni, ovvero con il conferimento al Ministero delle comunicazioni del potere di rilasciare autorizzazioni provvisorie fino alla completa connessione tecnica.

La Lega nord ha proposto in questa legislatura tale soluzione transitoria intesa ad agevolare l'introduzione di una nuova legge che potrà finalmente dirimere le annose questioni del sistema radiotelevisivo. La conversione del decreto-legge n. 5 del 2001 parzialmente risponde a questa necessità ma corre sul sottile filo di un provvedimento che, come spesso accade, scritto per rispondere alle reali esigenze delle locali, finisce per essere stritolato dagli interessi del duopolio. Entrando nel merito, riproponiamo, con forza, la nostra richiesta di rimuovere l'anacronistico limite territoriale che impone di modellare il bacino di utenza locale sul territorio regionale. Infatti, l'identificazione geografica dell'ambito locale con il territorio delle regioni o delle province autonome risponde a motivi storici, ma non trova alcuna giustificazione nella realtà attuale del mercato. Anche sul piano puramente tecnico la regionalizzazione delle reti (per cui l'area di servizio di ogni impianto deve essere contenuta, per quanto possibile, nell'ambito del bacino regionale) costringe le emittenti a soluzioni del tutto innaturali, dispendiose ed antieconomiche. La nostra richiesta è quindi di non appesantire ulteriormente il settore delle locali introducendo norme che limitino la libera concorrenza impedendo l'armonioso sviluppo delle imprese.

Molte sono le segnalazioni fatte dalle associazioni di categoria che, attraverso i parlamentari dei vari gruppi, nell'ottica della semplificazione e della razionalità del provvedimento, hanno incontrato la disponibilità del Governo. Una disponibilità presunta, origliata nei corridoi del palazzo perché ancora una volta non c'è stata l'opportunità di una franca discussione in Commissione. Quindi rimane l'imbarazzo nel leggere nel provvedimento in esame la complice disponibilità del ministro Cardinale nei confronti dell'alleanza politica Cecchi Gori ben tutelato nell'articolo 1 che gli concede la possibi-

lità di muoversi liberamente, caso unico, nell'acquisizione di nuovi impianti. Che fine ha fatto la libertà d'impresa? Che tipo di mercato è quello con più venditori ed un solo acquirente? La nostra proposta è di dare pari dignità agli operatori vincolando l'utilizzo delle nuove frequenze alla sperimentazione del digitale. Una proposta alla quale non abbiamo ancora avuto una risposta. Non possiamo nascondere un certo disorientamento per il comportamento assunto da Governo e maggioranza nella fase emendativa del provvedimento. La richiesta di risolvere con un semplice colpo di spugna la norma anti-trust che interessa direttamente l'acquisizione di TMC attraverso *Pagine Gialle* da parte di Telecom ha dell'incredibile. È ormai evidente a tutti l'imbarazzo di un Governo che non riesce a mantenere le promesse fatte ai gruppi economici « amici ». Imbarazzo che si trasforma in sfrontato spregio delle regole parlamentari che richiederebbero, la dichiarazione di inammissibilità l'ha confermato, ben altro iter e relativo approfondimento. Risulta altrettanto incomprensibile l'atteggiamento assunto sull'emendamento stralciato dal provvedimento n. 1138 naufragato al Senato. In quella Camera la Commissione aveva trovato un difficile accordo che il Governo ha ulteriormente rimaneggiato, vanificando mesi di lavori parlamentari.

I tempi a nostra disposizione non hanno permesso il necessario approfondimento in commissione, pertanto, fondamentale per la conversione di questo decreto-legge sarà la posizione che il Governo assumerà sugli emendamenti da noi proposti.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,20.